

A TUTTI I CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bergamo, 09 gennaio 2025

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01/2025
FINANZIARIA ANNO 2025 NOVITA' IN PILLOLE

La Legge di bilancio 2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 31.12.2024 contiene molteplici novità fiscali e agevolative per l'anno 2025.

La maggior parte delle novità introdotte ha però bisogno dei decreti attuativi per poter entrare in funzione. In tale sede ci sarà quindi la possibilità di introdurre alcune modifiche e precisazioni che però non dovrebbero nella sostanza cambiare le nuove disposizioni.

Alcune novità relative ad argomenti di rilievo quali: crediti d'imposta 5.0 e altri crediti d'imposta, rivalutazioni delle partecipazioni, riduzione delle aliquote ires, assegnazioni agevolate beni ai soci, iva e contratti d'appalto, saranno trattate in successive circolari a tal fine dedicate in considerazione degli argomenti complessi e meritevoli di un attento approfondimento.

Di seguito alcune delle novità introdotte con decorrenza 01.01.2025:

Modifica degli scaglioni irpef (tre aliquote)

L'IRPEF lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro: 23%;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
- c) oltre 50.000 euro: 43%.

Limitazione delle detrazioni per redditi complessivi superiori a euro 75.000

Viene applicato un nuovo calcolo riduttivo per determinare gli importi detraibili per le persone fisiche che hanno un reddito superiore ad euro 75.000.

Detrazione spese interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

E' stata anticipata al 2025 la riduzione dal 36% al 30% dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici; in caso di abitazione principale la riduzione passerà al 50% per il 2025 e al 36% per il 2026 e 2027.

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (ecobonus)

È stata rimodulata (al ribasso) la percentuale di detrazione prevista per l'ecobonus dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013, che consiste in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

È stato ora stabilito che la detrazione spetta anche per le spese, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:

- 36% delle spese sostenute nel 2025;
- 30% delle spese sostenute nel 2026 e 2027.

Non dà diritto ad alcuna detrazione la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

La detrazione spettante, nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è elevata al:

- 50% delle spese, per l'anno 2025;
- 36% delle spese, per il 2026 e 2027.

Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia

Ferme restando le disposizioni dell'art. 16-bis del TUIR, per le spese documentate relative agli interventi per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica indicati nell'art. 16-bis, co. 1, del TUIR, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al:

- 36% delle spese sostenute nel 2025;
- 30% delle spese sostenute nel 2026 e 2027;

il tutto fino a un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione spettante, nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è elevata al:

- 50% delle spese sostenute nel 2025;
- 36% delle spese sostenute nel 2026 e 2027.

Veicoli concessi in uso ai dipendenti

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, co. 1, lett. a), c) e m) del codice della strada e i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 01/01/25, si assume l'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente nelle percentuali di seguito indicate:

- 50% per la generalità dei veicoli;
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti

In merito al concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, è stato specificato che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC), non concorrono a formare il reddito del dipendente a condizione che le spese siano effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento

bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari nonché altri sistemi di pagamento che assicurino la tracciabilità del flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al beneficiario attraverso una catena ininterrotta di corrispondenze con strumenti tracciabili).

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/24.

Premi di produttività

Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività cui all'art. 1, co. 182, della legge n. 208/2015, è ridotta al 5%.

È bene ricordare che la citata disposizione ha previsto un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% per la tassazione delle seguenti somme, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, corrisposte al prestatore di lavoro:

- premi di risultato di ammontare variabile la cui corrispondenza sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
- somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

L'imposta sostitutiva si applica salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il quale opterebbe così per la tassazione ordinaria delle somme.

La possibilità di assoggettare le somme a imposta sostitutiva riguarda il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a 50.000 euro.

Regime forfetario – più spazio ai lavoratori dipendenti

Uno dei requisiti per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario di cui all'art. 1, co. da 54 a 89 della Legge n. 190/2014, è che nel periodo d'imposta

precedente non devono essere stati percepiti redditi di lavoro dipendente oltre il limite stabilito dal comma 57, lett. d-ter).

Ebbene tale milite, fissato a 30.000 euro, per il solo anno 2025 è stato elevato a 35.000 euro. Pertanto, potranno accedere al regime forfetario nel 2025, in presenza degli altri requisiti, coloro che nel 2024 non hanno percepito redditi di lavoro dipendente superiori alla nuova soglia.

Imposta sostitutiva sulle crypto-attività

L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 461/1997 - redditi diversi di cui alle lett. da c) a c-sexies) dell'art. 67, co. 1, del TUIR, tra cui la lett. c-sexies) realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività è pari al 26%.

Sulle plusvalenze e sugli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività di cui all'art. 67, co. 1, lett. c-sexies) del TUIR realizzati a decorrere dal 01/01/26, l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. n. 461/1997, è applicata con l'aliquota del 33%.

Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, costituiscono per qualsiasi importo redditi diversi. È stata, infatti, eliminata dall'art. 67, co. 1, lett. c-sexies) la soglia di 2.000 euro per periodo d'imposta, fino alla quale detti redditi non avevano rilevanza reddituale.

Rivalutazione delle crypto-attività

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 67, co. 1, lett. c-sexies) per ciascuna crypto-attività posseduta al 1/1/25 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore normale (art. 9 del TUIR) a tale data, a condizione che tale valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%. L'imposta sostitutiva è versata entro il 30/11/25. Può essere rateizzata fino a max 3

rate annuali di pari importo partire dal 30/11/25. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. L'assunzione del valore normale mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell'art. 68, co. 9-bis, del TUIR. I decreti attuativi indicheranno le modalità di determinazione del valore rivalutato.

Agevolazione "prima casa"

È stato esteso da 1 a 2 anni il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili acquistati con l'agevolazione "prima casa" per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro in caso di acquisto di un nuovo immobile da adibire a "prima casa".

Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo

È stato previsto un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo.

Le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo sono rimesse a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Obbligo PEC per amministratori società

È stato integrato l'ambito soggettivo dell'art. 5, co. 1, del D.L. n. 179/2012, che estendeva l'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), previsto da norme precedenti, anche alle imprese individuali che presentano una domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane a partire dal 20/10/12.

L'obbligo è ora previsto, a partire dal 01/01/25, data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2025, anche per gli amministratori di imprese costituite in

STUDIO CORTINOVIS
dottori commercialisti
revisori contabili
24122 BERGAMO - Via Zelasco, 1
Tel. 035/234671 - Fax 035/248530
e-mail: info@studiocortinovis.it

forma societaria. Al momento non è però ancora chiaro a chi dovrà essere comunicato il nuovo indirizzo di posta elettronica.

Cogliamo l'occasione per rinnovare a tutti Voi gli auguri per un Sereno 2025.

(Dott. Andrea Cortinovis)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Cortinovis', with a stylized flourish at the end.